

**BANDO COMUNALE STRAORDINARIO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI
LOCAZIONE
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio 2020, n. 26;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, in L. n.13 del 5/3/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto legge del 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali “;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 15.05.2020 di riparto e assegnazione ai Comuni della quota regionale 2019 del “Fondo per la morosità incolpevole” – istituito ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.L. 31/8/2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/10/2013 n. 124 – per complessivi € 1.681.597,99=);

Atteso che la predetta delibera, in relazione all'impiego delle risorse del fondo morosità incolpevole, consente ai comuni interessati l'utilizzo delle quote ripartite anche per l'indizione di un bando per il sostegno alla locazione (di cui alla legge n. 431 del 09/12/1998 e ss. mm.) in relazione alla fase emergenziale in atto;

Considerata pertanto la somma destinata al Comune di Arenzano derivante dal “Riparto Fondo morosità incolpevole 2019”, la quale ammonta a € 18.181,35;

Considerato che a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 153 del 20/02/2015 veniva stanziata al Comune di Arenzano la somma pari ad € 19.010,55, finalizzata al sostegno alle locazioni a favore dei residenti.

Preso atto che la situazione di emergenza, dovuta alla diffusione del contagio da infezione Covid 19, ha prodotto rilevanti danni economici che si sono tradotti in una consistente riduzione del reddito per un considerevole numero di nuclei familiari;

Il Comune di Arenzano con il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione di contributi straordinari per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, secondo le indicazioni contenute nella DGR n.413

del 15 maggio 2020 recante: «Fondo per la morosità incolpevole. Riparto e assegnazione della quota regionale 2019 (€ 1.681.597,99=)»

ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato o con registrazione in corso nei termini di legge, non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare e riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Arenzano, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale o alloggi di proprietà comunale concessi in uso per finalità sociali. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 9.600,00 annui (€ 800,00 mensili).

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione alla data di pubblicazione del presente bando;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Arenzano;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 613 del 25/7/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- f) Il requisito di NON avere la titolarità NON si applica quando i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e rientrino in una delle seguenti fattispecie: a) essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità

- dell'alloggio familiare, b) essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità dell'alloggio;
- g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 18.000,00= ovvero reddito complessivo familiare pari o inferiori a € 30.000,00, si terrà conto dell'attestazione ISEE in corso di validità;
- h) riduzione superiore al 25% del reddito complessivo del nucleo familiare nei primi 6 mesi dell'anno – anche a seguito dei provvedimenti del governo in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19 –. Tale riduzione può essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è stata sospesa a seguito dei richiamati provvedimenti del governo).
- i) Perdita del lavoro per licenziamento tra il mese di gennaio 2019 e il mese di giugno 2020 o stato di disoccupazione;
- j) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2

Il contributo teorico erogabile destinato a ciascun richiedente, nel limite delle risorse disponibili, è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 3.840,00=.

ARTICOLO 3

I termini di apertura del bando decorrono dal giorno 12/10/2020 al giorno 12/11/2020;

Le domande devono essere redatte sull'apposito modulo prestampato, pubblicato e scaricabile dal sito del Comune (in subordine da ritirarsi presso il Palazzo Comunale dal 01/08/2020 e devono essere riconsegnate, debitamente compilate:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Sauli Pallavicino n. 39;
- tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando, all'indirizzo sopra indicato;
- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo info@pec.comune.arenzano.ge.it;

La documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, pena l'irricevibilità della stessa, è la

seguinte:

- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate
- copia del documento di identità in corso di validità (N.B.: il D.L. n. 18/2020 prevede la proroga al 31 agosto della validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza);
- copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
- fotocopia del codice IBAN del richiedente.

Non saranno accettate richieste pervenute oltre tali termini ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate né saranno accettate richieste compilate solo in parte o sprovviste della data e/o della sottoscrizione.

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, l'Amministrazione comunale effettua controlli, anche a campione.

Il Comune provvederà alla formulazione della graduatoria che sarà pubblicata sul sito web del Comune di Arenzano.

Nel caso in cui la quota messa a disposizione fosse inferiore al fabbisogno si procederà, per tutti i richiedenti, alla riduzione proporzionale del contributo spettante. I canoni per i quali il contributo sarà erogato si riferiranno alle mensilità a partire dal mese di gennaio al mese di giugno 2020. Nel caso in cui invece la quota messa a disposizione fosse superiore al fabbisogno si procederà per tutti i richiedenti all'aumento proporzionale del contributo spettante.

Per ogni ulteriore informazione potrà essere contattato il numero telefonico: 010.9138231-269.

ARTICOLO 4

Il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio del Fondo morosità incolpevole secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.